



Il Ministro del turismo

**FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI CONTO CAPITALE
ATTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE**

Annualità 2025 - 2027

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e in particolare l’articolo 37 sulla “*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre*

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale “per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione di codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale” con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati;

VISTO il Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8426 del 1° luglio 2022, e, per ultimo, con decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”;

VISTO l'Atto di programmazione per il triennio 2023-2025 relativo al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, nonché il relativo aggiornamento all'annualità 2024 prot. n. 11278/24 del 17 aprile 2024;

CONSIDERATO che l'Atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente e che la parte residua delle risorse può essere riutilizzata per il perseguimento delle medesime finalità da parte del Ministero;

RILEVATO che, allo stato, sono stanziati risorse per le annualità 2025, 2026 e 2027 e ritenuto, quindi, più efficiente ed efficace programmare le risorse per il triennio 2025-2027;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTA anche la Deliberazione della Corte dei conti n. 30/2023/CC del 19 dicembre 2023 (FUNT conto capitale), resa all'esito del controllo concomitante, recante le osservazioni relative ad una puntuale scansione temporale delle fasi di programmazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;

VISTO il Piano Strategico del turismo -PST- 2023-2027 approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2023;

VISTE le Relazioni al Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 366-377, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. riguardo all'impiego del Funt capitale per gli anni 2023 e 2024;

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro per il 2025, prot. 25190, del 10 gennaio 2025;

VISTI i più recenti dati sull'andamento del turismo in Italia e la necessità di sfruttare al meglio le ricadute positive che sta avendo sull'economia nazionale e territoriale;

RITENUTO opportuno di meglio armonizzare le azioni delle Regioni e Province Autonome con quelle del Ministero nell'ambito della programmazione del Fondo;

RITENUTO, quindi, opportuno finanziare anche un progetto comune a più Regioni e Province Autonome per favorire l'armonizzazione e la promozione dell'Italia come destinazione turistica composita, ricca delle sue componenti territoriali e così diversificare l'offerta e favorire il turismo di prossimità;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15.12.2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione dell'atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per le annualità 2025, 2026 e 2027, anche alla luce delle osservazioni rappresentate nel corso dello svolgimento del controllo Concomitante da parte dell'Organo di controllo;

EMANA

il presente atto, adottato ai sensi dell'articolo 5 rubricato "*Ripartizione delle risorse del fondo di conto capitale*" del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dal Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prot. n. 8019/23 del 19 aprile 2023 e tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 3 del medesimo decreto interministeriale, definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per le annualità 2025, 2026 e 2027 dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207.

Il presente atto aggiorna gli indirizzi politico-amministrativi individuati nell'Atto di programmazione per il triennio 2023-2025 relativo al Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, prot. n. 8912/23 del 5 maggio 2023, nonché nel relativo aggiornamento all'annualità 2024, prot. n. 11278/24 del 17 aprile 2024, volti alla assegnazione e ripartizione dei fondi stanziati per l'annualità 2025, 2026 e 2027 dalla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, alla individuazione dei soggetti beneficiari delle risorse, degli interventi finanziabili e delle spese ammissibili, nonché alla fissazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 1 (Finalità)

1. Nel rispetto della normativa di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021 sono individuate le seguenti finalità volte alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'attrattività turistica dell'Italia:
 - riconoscere il turismo come leva fondamentale per lo sviluppo economico e la promozione del territorio italiano, favorendo modelli sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
 - favorire la destagionalizzazione attraverso investimenti che consentano di sfruttare al meglio le potenzialità dell'economia del turismo e gli effetti diretti ed indiretti che essa è in grado di generare sui territori regionali;
 - riconoscere il turismo di impresa favorendo investimenti in percorsi tra più musei e in stabilimenti produttivi per creare poli e percorsi museali o installazioni con lo scopo di far conoscere i processi produttivi, la storia aziendale, l'innovazione tecnologica e l'organizzazione del lavoro, rendendo questi luoghi dei centri di attrazione turistica;
 - riequilibrare i flussi turistici valorizzando territori meno conosciuti e percorsi alternativi, promuovendo lo sviluppo di infrastrutture turistiche a rete, salvaguardando al contempo le identità culturali e sociali delle comunità ospitanti, utilizzando l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie per la migliore gestione dei flussi turistici;
 - sviluppare una governance efficace e multilivello, potenziando le competenze degli enti territoriali e favorendo strategie condivise tra regioni e a livello nazionale;

Articolo 2 (Obiettivi)

1. Gli obiettivi della Programmazione del triennio sono quelli di:
 - a) valorizzazione dei territori e riequilibrio dei flussi: promuovere forme di turismo che valorizzino la destagionalizzazione, come il settore MICE, le aree meno note del Paese, come borghi, aree interne e siti di interesse culturale e naturalistico, contribuendo a una distribuzione

più equa dei flussi turistici sui territori e lungo il corso dell'anno e incentivando la generazione di impatti positivi sulle comunità locali a livello sociale, economico e culturale. L'obiettivo richiede anche la progettazione e lo sviluppo di infrastrutture e servizi a rete, per favorire forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione;

- b) innovazione e diversificazione dell'offerta turistica: rafforzare l'attrattività del sistema turistico italiano incrementando l'offerta di prodotti tematici e promuovendo l'innovazione in settori chiave come il turismo di impresa, sportivo, culturale e il turismo MICE. In particolare, promuovere i percorsi turistici d'eccellenza ed il turismo d'impresa o industriale attraverso un'offerta turistica che integri il patrimonio relativo alla cultura d'impresa, ovvero musei e archivi aziendali espressioni del *Made in Italy*, e connessi all'archeologia industriale;
- c) turismo sostenibile: qualificare l'offerta turistica relativa ai percorsi e alle destinazioni attraverso il potenziamento del sistema ricettivo e di ristoro, il miglioramento dell'intermodalità e dell'accessibilità, lo sviluppo di servizi turistici qualificati anche in termini di digitalizzazione, inclusione e sicurezza, informazione e orientamento, concentrando gli interventi su destinazioni e percorsi già strutturati anche dal punto di vista dell'organizzazione e della governance;
- d) qualità, accessibilità e sicurezza dell'esperienza turistica: garantire un'offerta turistica accessibile, sicura e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di viaggiatori e di assicurare più elevati standard qualitativi. Sostenere azioni volte alla riduzione di ogni tipologia di barriera per l'accesso a infrastrutture e servizi e all'adeguamento dell'offerta a bisogni diversificati.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. I beneficiari delle risorse del Fondo di conto capitale sono i soggetti in favore dei quali viene disposta la concessione del finanziamento e sono altresì responsabili dell'attuazione e della realizzazione degli interventi approvati, nonché della loro rendicontazione.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale:
 - le amministrazioni territoriali e gli enti pubblici, compresi i loro enti strumentali (ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 118/2011), quali Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Enti parco nazionali e regionali, Agenzie regionali e altri soggetti pubblici;
 - i concessionari di beni pubblici;
 - le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, comprese le università e gli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016), anche in forma aggregata;
 - le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - le associazioni che abbiano lo scopo statutario o l'atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - le federazioni sportive;
 - gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

- i comitati formalmente costituiti, dotati di personalità giuridica o comunque riconosciuti ai sensi delle normative vigenti, che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione;
 - soggetti in partenariato pubblico-privato formalizzati ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., o mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati a finalità turistica.
 - enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. I beneficiari individuano gli eventuali soggetti attuatori, ove diversi dai beneficiari medesimi, nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la loro responsabilità per la rendicontazione nei confronti del Ministero ai sensi degli articoli 7 e 8 del presente Atto di programmazione.
 4. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo di conto capitale configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, esse sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (aiuti «*de minimis*») e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 4 (Riparto risorse)

1. Il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, stabilisce che una parte della quota delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale non inferiore all'80%, finalizzata all'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente Atto, per le annualità 2025 – 2026 e 2027, è destinata alle Regioni;
2. Nella quota riservata alle Regioni per il 2025, si dà indicazione agli Uffici di valutare se ricomprendere il progetto unitario e armonizzato Rai “*Italia delle Regioni*” inerente alla raccolta di contenuti audiovisivi, suddivisi per settori regionali, da rendere fruibili agli utenti sulla piattaforma on line RaiPlay con accesso gratuito;
3. La rimanente quota, pari al massimo al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità e obiettivi di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, e agli indirizzi del presente Atto di programmazione.
4. Entro 60 giorni dall'adozione dell'Atto di programmazione, con Accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna Regione, anche sulla base di una proposta in auto-coordinamento.
5. Ciascuna Regione presenta un Piano degli investimenti, coerenti con gli articoli 1, 2 e 5 del presente Atto, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti con successivo Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento.
6. Contestualmente all'Accordo di cui al comma 4 si approva il Piano degli investimenti proposto dalle Regioni, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità ed obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto da parte della Commissione di cui al successivo articolo 6.
7. Il Ministero del turismo, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione di cui al precedente comma, definisce, con uno o più decreti del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Piano degli investimenti di ciascuna Regione e procede

alla assegnazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2, previa verifica di coerenza degli interventi proposti con le finalità ed obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto di programmazione e delle risorse ripartite, avvalendosi della Commissione di cui al successivo articolo 6.

8. Nell'ipotesi di mancato rispetto da parte delle Regioni del termine previsto per la formale approvazione del programma annuale degli interventi, le somme assegnate sono ricontabilizzate per la eventuale riassegnazione al Ministero, previa proroga di 30 giorni per l'adozione del programma di investimenti.
9. Il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti a valere sulla quota residua delle risorse di cui ai commi 1 e 3, entro il 10 giugno 2025 provvede a pubblicare un Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di finanziamento, individuando gli elementi essenziali da comunicare in sede di presentazione delle proposte, l'ordine di valutazione delle stesse, la percentuale massima del finanziamento concedibile e le spese ammissibili.

Articolo 5 **(Interventi e spese ammissibili)**

1. Le risorse classificabili di conto capitale finanziano le spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto.
2. Gli interventi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse in conto capitale comprendono:
 - costruzione o recupero di infrastrutture legate al turismo di impresa e MICE;
 - interventi per migliorare l'accessibilità fisica, digitale e ambientale delle destinazioni turistiche, e per qualificare la fruibilità dei cammini anche attraverso l'installazione di dispositivi di informazione e orientamento;
 - lavori per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture;
 - progetti per promuovere la migliore distribuzione dei flussi turistici sul territorio tramite lo sviluppo di azioni incentivanti i settori dei servizi del turismo e di quelli a questi strettamente connessi;
 - investimenti per percorsi turistici e infrastrutture con un impatto positivo sul turismo tali da favorire l'integrazione della filiera e quella territoriale, nonché idonei a rendere strutturale la crescita economica legata al turismo di un territorio;
 - percorsi turistici identitari riconoscibili all'estero sviluppando la rete tra le imprese e i territori, con un focus specifico, per questo triennio, sul turismo di impresa, i marchi e le eccellenze del Made in Italy.
3. Costituisce elemento essenziale, per l'accesso al finanziamento, l'utilizzo del logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché un adeguato livello di pubblicità e di visibilità del finanziamento del medesimo Ministero del turismo, con l'indicazione delle risorse a ciò destinate, nell'ambito del finanziamento.
4. Le proposte presentate dai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, devono prevedere il cofinanziamento, pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo necessario, di altre Amministrazioni pubbliche ovvero il partenariato con soggetti privati e devono essere strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
5. Per la realizzazione degli interventi a valere sulla quota delle risorse di cui all'articolo 4, comma 2, può essere assegnato un finanziamento pari sino al 75% del costo totale della proposta presentata

nei termini e modalità che saranno stabilite con successivo Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento.

6. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso, gli interventi proposti devono riportare i seguenti dati:
 - denominazione intervento;
 - soggetto beneficiario ed eventuale soggetto attuatore, qualora non corrisponda al beneficiario;
 - CUP assegnato;
 - costo e copertura finanziaria;
 - descrizione intervento e modalità previste per la sua attuazione;
 - localizzazione dell'intervento;
 - risultati attesi;
 - target;
 - cronoprogramma;
 - atti giuridicamente vincolanti;
 - conti di tesoreria/conti correnti a cui trasferire le risorse.
7. Gli interventi di spesa in conto capitale devono concludersi entro 24 mesi dalla data di concessione delle risorse, salvo proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 7, comma 7.
8. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso, le spese ammissibili comprendono le spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili, di cui al comma 2, ivi comprese le spese di progettazione nel limite del 10% del totale.
9. Per gli interventi strutturali a realizzazione pluriennale i contributi possono essere concessi per singoli lotti funzionali.

Articolo 6 (Valutazione delle proposte)

1. Per la valutazione delle proposte a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, il Ministero istituisce una Commissione interna al fine di verificare la coerenza delle proposte pervenute rispetto alle finalità e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Atto. In particolare, la Commissione valuta le proposte presentate secondo i criteri che saranno definiti nell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle richieste di finanziamento.

Articolo 7 (Monitoraggio e rendicontazione)

1. Le risorse a gestione decentrata, di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere trasferite dalla Regione ai soggetti attuatori degli interventi, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione, da parte della Regione, di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di regolare esecuzione da parte del soggetto attuatore.
2. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopracitato Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione delle istanze di finanziamento, le risorse a gestione centrale di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasferite dal Ministero del turismo ai soggetti beneficiari, previa acquisizione di analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e attestazione di

regolare esecuzione da parte del beneficiario. Le schede di rendicontazione devono essere trasmesse entro tre mesi dalla conclusione dell'intervento.

3. Al fine di fornire ai soggetti beneficiari le regole per il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativo-contabile e di rendicontazione delle spese, il Ministero stabilisce, nel sopraccitato Avviso, ovvero mediante apposite “*Linee Guida per la rendicontazione delle spese*”, le modalità cui devono attenersi tutti i soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 3 per la rendicontazione delle spese sostenute e considerate ammissibili in sede di valutazione della richiesta di finanziamento.
4. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopraccitato Avviso, la Regione entro il 31 ottobre relaziona al Ministero del turismo sull'andamento della realizzazione del programma annuale di interventi realizzati nell'ambito delle risorse assegnate, trasmettendo una relazione dettagliata recante il riepilogo di tutti gli interventi ammessi e finanziati e un Piano finanziario degli interventi realizzati, dando evidenza, in particolare, di eventuali economie di spesa.
5. Salvo ulteriori specifiche indicazioni contenute nel sopraccitato Avviso, i soggetti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, trasmettono semestralmente al Ministero una relazione dettagliata delle attività svolte.
6. Le somme derivanti da eventuali economie di spesa relative a interventi rendicontati e certificati dalla Regione per i quali è stata attestata dalla stessa la regolare esecuzione ovvero relative a interventi approvati, ma non eseguiti, sono riversate al bilancio dello Stato secondo le indicazioni comunicate dal Ministero del turismo.
7. Il soggetto attuatore può presentare alla Regione, per gli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero al Ministero, per gli interventi a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, anteriormente alla scadenza del termine per la conclusione dell'intervento, motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell'intervento ammesso a finanziamento, per un massimo di tre mesi non ulteriormente prorogabili. Alla istanza deve essere allegato il cronoprogramma procedurale aggiornato con evidenza della percentuale di realizzazione delle attività previste nel progetto iniziale. La Regione, ovvero il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, provvedono nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa istanza.
8. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente Atto, si applica il sistema di monitoraggio della “*Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP*” previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.

Articolo 8 **(Revoca del finanziamento)**

1. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale approvato in sede di valutazione delle proposte di intervento, mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento, la Regione e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza nella qualità di soggetto gestore delle risorse, provvedono alla revoca dei finanziamenti erogati.
2. I contributi concessi sono revocati, in tutto in parte, secondo quanto previsto nella determinazione di concessione delle agevolazioni, nei seguenti casi:
 - a. ottenimento di contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di “*de minimis*”, previste da altre fonti pubbliche, quali risorse statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

- b. violazione di normative settoriali nazionali o dell'Unione europea;
 - c. rilascio di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, in qualunque fase del procedimento;
 - d. ostacolo alle attività di monitoraggio e verifica, previste dal Ministero o dagli enti delegati, sulla realizzazione del progetto e sul rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e nella disciplina applicabile *ratione materiae*;
 - e. mancato rispetto delle norme sul lavoro, sulla sicurezza e dei contratti collettivi nazionali nei confronti dei lavoratori coinvolti nel progetto;
 - f. mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del finanziamento.
3. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 1, la revoca del finanziamento è totale e opera di diritto.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 2, il Ministero, accertata la violazione, notifica al soggetto beneficiario una diffida ad adempiere con contestazione formale. Il provvedimento di revoca, totale o parziale del finanziamento, è adottato entro 30 giorni dalla contestazione.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente Atto di programmazione costituisce riferimento vincolante per tutti i soggetti beneficiari, le amministrazioni coinvolte e gli enti attuatori, ai fini della corretta attuazione e gestione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.
- 2. Eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche al presente Atto, motivate da esigenze attuative, modifiche normative o sopravvenute necessità operative, potranno essere adottati con successivo provvedimento del Ministero del turismo.
- 3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle normative vigenti in materia di finanza pubblica, contabilità, aiuti di Stato, appalti pubblici, trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione, nonché ai regolamenti attuativi di settore.
- 4. Il Ministero del turismo si riserva di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito istituzionale, i modelli, gli schemi, le linee guida e ogni ulteriore documentazione utile a supporto dell'attuazione del presente Atto.

IL MINISTRO DEL TURISMO